

Foglio di precisazione delle conclusioni per parte attrice

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vicenza, *contrariis reiectis*,

accogliere la domanda come proposta dalla attrice e dunque accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo annotando e versando in conto la somma di **euro 11.560,67** (somma così composta: effetto anatocistico euro 8.564,69, spese fisse di chiusura periodica del conto, euro 1.993,26 e CMS euro 1.002,72) come evidenziato dalla esperita CTU (pag. 5 della perizia d'ufficio redatta dal Dott. Marcandella) risultante a credito dell'attrice per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra oltre agli interessi di mora al saggio legale dalla domanda al saldo effettivo.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensive di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come dovuti per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari.

CONCLUSIONI PER LA BANCA POPOLARE DI MAROSTICA**IN VIA PRINCIPALE:**

- Respingere le pretese avversarie perché inammissibili, improcedibili e comunque infondate, con vittoria di spese e competenze legali.

IN SUBORDINE (ma solo se superata la eccezione di prescrizione):

- Accogliere le domande avversarie limitatamente all'importo di Euro 5.176,14, e, nel dare atto che la ██████████. ha rifiutato senza giusti motivi l'offerta di Euro 10.000,00 avanzata dalla Banca convenuta, provvedere ex art.91, comma 1, 2ª parte, c.p.c., condannando comunque controparte alla rifusione delle spese di metodo.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.)**

Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice, premesso di avere in essere il conto corrente di corrispondenza n. ██████████ presso la convenuta BANCA POPOLARE DI MAROSTICA - AGENZIA DI SALCEDO, esponeva che la stessa aveva applicato illegittimi interessi anatocistici, spese non dovute, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto non pattuite, e pertanto chiedeva accertare l'illegittimità della prassi della banca e condannare la convenuta a rettificare il saldo annotando e versando in conto la somma di euro 25.066,58, o la diversa somma risultante di giustizia .

Parte convenuta, costituitasi, produceva il contratto stipulato in data 26.1.1994, e osservava che la capitalizzazione era divenuta legittima a seguito della delibera CICR del 9.2.2000, cui la convenuta si era subito adeguata dandone contezza alla cliente con l'estratto conto di Settembre 2000; eccepiva la prescrizione di tutti i crediti anteriori ai dieci anni dalla domanda giudiziale (notificata il 7.3.2013), e osservava che i profili di illegittimità contestati dall'attrice non sussistevano, per cui chiedeva rigettarsi le domande attoree.



Con la prima memoria ex art.183 c.p.c. l'attrice prendeva "atto della sopravvenuta pattuizione in ordine al saggio degli interessi debitori", per cui chiedeva "rettificare il conto annotando e versando in conto all'attrice la somma complessiva di euro 13.765,19".

Nel corso della fase istruttoria si procedeva a CTU affidata al rag. GUERRINO MARCADELLA.

All'esito della CTU la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni, tenutasi avanti alla Sezione stralcio.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di prescrizione dell'azione.

L'azione svolta dalla [REDACTED] va qualificata come azione di ripetizione, visto che nell'atto di citazione si chiedeva di "condannare la convenuta a rettificare il saldo annotando e versando in conto la somma di euro 25.066,58", e che nella prima memoria ex art. 183 cpc l'attrice, a seguito della produzione del contratto da parte della convenuta, scriveva: "*tale produzione documentale obbliga l'attrice a modificare nel quantum la richiesta ripetitoria*" e "*L'attrice, senza che ciò costituisca domanda nuova, trattandosi di semplice correzione della domanda di ripetizione di indebito*" (pag. 2 e 3 della I memoria ex art. 183 c.p.c.), riduceva la domanda chiedendo di "*condannare la Banca Popolare di Marostica SCARL a rettificare il saldo annotando e versando in conto alla attrice la somma complessiva di € 13.765,19*". La prescrizione della azione di ripetizione dell'indebito decorre dal momento in cui la rimessa di cui si chiede la ripetizione è stata contabilizzata in conto, salvo che tale rimessa, accedendo ad un conto corrente assistito da apertura di credito, non sia servita non già a rientrare da un passivo eccedente i limiti dell'affidamento, ma a ripristinare la concordata provvista, nel qual caso la prescrizione decorre non più dalla contabilizzazione della rimessa, ma dalla data di chiusura finale del conto corrente. Insegna infatti la Suprema Corte che "*In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.*" (Cass.Sez. I - , Sentenza n. [2660](#) del 30/01/2019).

Tuttavia la stessa parte convenuta riconosce nella comparsa conclusionale (pag.7) che "*come risulta dalla stessa C.T.U. Marcadella, nel periodo 2000-2003 il conto è stato a credito e non a debito*" per cui non vi è luogo a rimesse solutorie né a prescrizione del diritto.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici.

Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali.



Il quesito affidato al CTU era diretto ad accertare *“l’ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all’attrice, a far tempo dalla prima all’ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi”*.

Rispondendo al quesito assegnato, il CTU Dott. Marcadella ha evidenziato addebiti per euro 8.564,69 a titolo di effetto anatocistico, euro 1.993,26 a titolo di spese fisse di chiusura periodica, ed euro 1.002,72 a titolo di commissioni di massimo scoperto.

Rispondendo alle osservazioni del CTP dell’istituto, ha ipotizzato anche una soluzione alternativa (1 bis), arrestando la eliminazione anatocistica al 2000, col risultato di euro 5176,14 anziché 8564,69.

Tuttavia non appare applicabile la capitalizzazione nemmeno dopo la deliberazione CICR del 9.2.2000, atteso che la banca non aveva soddisfatto gli oneri prescritti per l’applicazione della pari periodicità . Infatti la stessa delibera CICR prevedeva che : *“Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento, delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.”*

La convenuta non ha dato prova della necessaria pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto adeguamento, mentre sia la pubblicazione sulla G.U. sia la comunicazione alla correntista debbono necessariamente coesistere, in quanto non costituiscono due condizioni alternative tra loro.

Il CTU ha anche accertato l’ammontare di euro 1.002,72 a titolo di commissioni di massimo scoperto, ma dal contratto prodotto dalla convenuta quale doc.2 risulta che la CSM era stata pattuita espressamente con riguardo sia alla percentuale (0.375%) sia alla periodicità (trimestrale), e quindi non si tratta di indebita contabilizzazione da parte della convenuta.

In conclusione la domanda attorea va accolta limitatamente alla somma di euro 10.557,95.

Il regolamento delle spese di lite , di CTU e CTP , segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e DM 37/2018, in base alle attività espletate e alla complessità della lite, con distrazione ex art. 93 CPC a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:

1) **condanna la convenuta a rettificare il saldo annotando e versando in conto in favore dell’attrice la somma di euro 10.557,95** oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;



2) **condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite**, liquidate in euro 1408,40 per anticipazioni ed euro 4835,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge, e le spese della CTU, già liquidata, con distrazione ex art. 93 CPC a favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Vicenza il 7.5.2019

Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti

